

# MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

Dott.ssa Amanda D'Onofrio  
Dott.ssa Carmen Tutone

Spett.le Cliente

Melzo, 25/01/2018

## **OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2018 – NOVITÀ IN SINTESI**

*In data 27/12/2017 è stata approvata in via definitiva la Legge di Bilancio per il 2018, che si compone di un ampio numero di disposizioni fiscali. La Legge di Bilancio per il 2018 è entrata **in vigore il 01/01/2018**.*

Si evidenziano di seguito le principali novità fiscali.

### **FATTURE DI FINE ANNO – la data di ricezione della fattura determina la detrazione IVA**

#### **Le novità del Dl 50/2017**

In base alle nuove disposizioni, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui è sorto ([articolo 19](#), comma 1, ultimo periodo, Dpr 633/1972, come modificato dall'articolo 2, comma 1, Dl 50/2017).

Il termine, quindi, è stato ridotto poiché in base alla disciplina previgente, il diritto alla detrazione poteva essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui lo stesso era sorto.

Il Dl 50/2017 ha modificato anche la tempistica relativa all'effettuazione della registrazione delle fatture relative agli acquisti di beni e di servizi e alle importazioni di beni, stabilendo che l'annotazione di fatture e bollette doganali nell'apposito registro debba essere effettuata *“anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa*

# MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

Dott.ssa Amanda D'Onofrio  
Dott.ssa Carmen Tutone

all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno" (nuova versione dell'[articolo 25](#), comma 1, ultimo periodo, Dpr 633/1972).

## La circolare 1/E

L'entrata in vigore delle modifiche sopra descritte ha fatto emergere una serie di problematiche, messe in luce sia dalla dottrina che dai contribuenti interessati. Con la circolare pubblicata il 17/01/2018, quindi, l'Agenzia ha fornito i necessari chiarimenti interpretativi.

## Disallineamento dei termini

La prima questione affrontata è quella del **disallineamento** tra il termine per la registrazione delle fatture passive e il termine entro il quale esercitare il diritto alla detrazione.

Infatti, applicando letteralmente le nuove norme si rischierebbe di escludere la detrazione dell'imposta relativa a fatture correttamente registrate entro il termine massimo previsto dall'articolo 25, comma 1, ma oltre quello (più breve) indicato dall'articolo 19.

Sul punto, l'Agenzia ha seguito le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza europea, che valorizzano, ai fini **dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva**, oltre al requisito **dell'esigibilità dell'imposta**, anche quello formale (ma necessario) del **possesso della fattura d'acquisto**.

Pertanto, con la circolare è stato chiarito che il diritto alla detrazione può essere esercitato quando in capo al soggetto passivo **siano verificati entrambi i presupposti**.

## Esercizio del diritto alla detrazione

Con specifico riferimento all'esercizio del diritto alla detrazione, la circolare affronta due ipotesi:

- 1) Iva risultante da **fatture ricevute nel 2017**, relativa a operazioni effettuate (e la cui imposta sia divenuta esigibile) in tale anno: in questo caso l'imposta può essere detratta, alternativamente:
  - ➔ previa registrazione, entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità ordinarie, al più tardi nella liquidazione del 16 gennaio 2018;

# MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

Dott.ssa Amanda D'Onofrio  
Dott.ssa Carmen Tutone

→ previa registrazione, tra il 1° gennaio 2018 ed il 30 aprile 2018, in un'apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione relativa al 2017, presentata entro il 30 aprile 2018.

2) Iva risultante da fatture ricevute nel 2018, ma relative a operazioni effettuate (e la cui imposta è divenuta esigibile) nel 2017: in questo caso invece, l'imposta può essere detratta, alternativamente:

→ previa registrazione nel 2018, secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno;

→ previa registrazione, tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2019, in un'apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019.

Grande importanza riveste dunque la verifica del momento di ricezione della fattura d'acquisto.

Laddove il documento non sia stato ricevuto tramite posta elettronica certificata o mediante altri sistemi che possano attestarne la ricezione, questa potrà emergere dalla corretta tenuta della contabilità da parte del cessionario o committente che deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali ricevute.

## ***Nuovo termine per l'esercizio della detrazione e note di variazione***

La circolare precisa che il nuovo termine per l'esercizio del diritto alla detrazione non comporta alcuna criticità in relazione alla disciplina delle note di variazione ([articolo 26](#), Dpr 633/1972) poiché queste ultime devono essere emesse (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

# MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

Dott.ssa Amanda D'Onofrio  
Dott.ssa Carmen Tutone

## ***Esercizio del diritto alla detrazione e split payment***

Per le operazioni assoggettate al meccanismo della scissione dei pagamenti, la circolare precisa che l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta è, in ogni caso, condizionato sia al possesso della fattura da parte del soggetto passivo, sia all'esigibilità dell'imposta che, nel caso specifico, è differita al pagamento del corrispettivo ovvero, su opzione del soggetto passivo, alla ricezione della fattura o alla registrazione della stessa.

## ***Esercizio del diritto alla detrazione e regime Iva per cassa***

Per le operazioni rientranti nell'ambito del regime dell'Iva per cassa, il *dies a quo*, da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione relativa agli acquisti, è costituito dal momento in cui in capo al cessionario/committente (che ha esercitato l'opzione per l'applicazione del regime in parola) si verifica la duplice condizione del pagamento del relativo corrispettivo (ossia dell'avvenuta esigibilità dell'imposta) e del possesso della relativa fattura.

## ***Decorrenza della nuova disciplina***

Il documento di prassi precisa, ricordando quanto previsto dalla norma, che il nuovo termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione si applica alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017, purché esse siano relative ad acquisti di beni e di servizi e importazioni di beni effettuati (e la cui relativa imposta sia divenuta esigibile) a decorrere dalla medesima data.

## ***Disciplina previgente***

Le vecchie disposizioni, invece, continuano a trovare applicazione per la detrazione dell'Iva relativa ad acquisti di beni e di servizi (e per le importazioni di beni) effettuati (e per i quali l'imposta sia divenuta esigibile) prima del 1° gennaio 2017.

# MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

Dott.ssa Amanda D'Onofrio  
Dott.ssa Carmen Tutone

## **Novità per i BONUS EDILI**

<p><i>Sintesi: in materia di bonus in edilizia, la Legge di bilancio 2018 ha previsto quanto segue:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>recupero del patrimonio edilizio:</b> è prorogata al 31/12/2018 la detrazione Irpef del 50% col limite di spesa di €. 96.000 in relazione a tutti gli interventi di cui all'art. 16-bis c. 1 Tuir</li><li>▪ <b>bonus mobili:</b> è prorogata al 31/12/2018 la detrazione Irpef del 50% (importo massimo di €10.000 per immobile) per l'acquisto di mobili/grandi elettrodomestici destinati ad appartamenti oggetto di ristrutturazione iniziati a partire dal 1° gennaio 2017 (non più dal 1/01/2016).</li><li>▪ <b>risparmio energetico:</b> è prorogata al 31/12/2018 la detrazione Irpef/Ires del 65%; tuttavia:<ul style="list-style-type: none"><li>- nel rispetto dei previgenti limiti massimi di detrazione (variabili in ragione dell'intervento)</li><li>- quest'ultima è ridotta al 50% per:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ l'installazione di finestre comprensive di infissi e l'installazione di schermature solari</li><li>✓ l'installazione di impianti di riscaldamento con generatori a biomasse</li><li>✓ la sostituzione dell'impianto di riscaldamento con caldaia a condensazione almeno in classe A; la detrazione permane al 65% se sono contestualmente installati sistemi di termoregolazione evoluti</li></ul></li></ul></li><li>▪ <b>sisma Bonus:</b> la proroga si accompagna all'aumento della detrazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico su parti comuni condominiali che contestualmente comportino un risparmio energetico:<ul style="list-style-type: none"><li>- all'80: se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore</li><li>- all'85%: se il passaggio è a 2 classi di rischio inferiori</li></ul></li><li>▪ <b>bonus verde:</b> è introdotta una nuova detrazione del 36% da ripartire in 10 anni, nel limite di spesa di €. 5.000, riferita agli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.</li></ul>	
---	--

19	Iva su interventi di recupero del patrimonio edilizio	<p>Viene fornita un'interpretazione autentica della norma che disciplina l'aliquota Iva agevolata al 10% per i beni significativi nell'ambito dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. La determinazione del valore dei "beni significativi":</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• deve essere effettuata sulla base dell'autonomia funzionale delle parti</li><li>• staccate rispetto al manufatto principale.</li></ul> <p>Il valore dei predetti beni, risultante dal contratto, deve tener conto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi, materie prime e manodopera,</li><li>• che comunque non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni.</li></ul> <p>La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento agevolato deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• oltre al servizio oggetto della prestazione,</li><li>• anche il valore dei beni di valore significativo.</li></ul> <p>Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della legge e non si fa luogo al rimborso dell'Iva applicata sulle operazioni effettuate.</p>
----	---	---

## CONTROLLI DELL'ENEA

E' previsto un potenziamento dei poteri dell'Enea, i cui controlli:

- non saranno più limitati ai requisiti tecnici relativi alle opere cui si applica la detrazione maggiorata per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali;
- ma saranno estesi a **tutti gli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia.**

# MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi  
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio  
Dott.ssa Carmen Tutone

## TUTTI I BONUS EDILI NEL 2018

BONUS INTERVENTI AGEVOLABILI		% DETR.	LIMITI		Ra-te	SOSTENIM. SPESA (dal - al)		
			spesa	detr. (*)				
RISTRUTT. EDILIZIE (art. 16-bis Tuir)	in generale (tutti gli interventi ex art. 16-bis Tuir)	50%	96.000			26/06/2012 – 31/12/2018		
	su PARTI COMUNI CONDOMINIALI	50%	96.000 per unità imm.			26/06/2012 – 31/12/2018		
	<b>BONUS MOBILI</b> Per il 2017: per interventi iniziati dal 2016 Per il 2018: per interventi iniziati dal 2017	50%	10.000			6/06/2013 – 31/12/2018		
RIQUAL. ENERGETICA (art. 14 DL 63/2013)	Riqualificazione energetica di interi edifici	65%	153.846	100.000		06/06/2013 – 31/12/2018		
	Opere su involucro degli edifici	strutture opache orizz./verticali (cappotti, tetti, ecc.)	65%	92.307	60.000		06/06/2013 – 31/12/2017	
		finestre comprensive di infissi	50%	120.000			01/01/2018 – 31/12/2018	
	Installazione di pannelli solari		65%	92.307	60.000		06/06/2013 – 31/12/2018	
			65%	46.153	30.000		06/06/2013 – 31/12/2017	
	Sostituz. di impianti di climatizz. invernale con impianti dotati di:	caldaia a condensazione	50%	60.000			01/01/2018 – 31/12/2018	
		NEW classe A con sistemi di termoregol. evoluti	65%	46.153			06/06/2013 – 31/12/2018	
	pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici	NEW pompa di calore integrata con caldaia a condensazione	65%	153.846	100.000		01/01/2018 – 31/12/2018	
		NEW micro-cogeneratori	65%	46.153	30.000		01/01/2018 – 31/12/2018	
	ABITATIVI O NON ABITATIVI	Sostituzione di scaldacqua con pompa di calore	65%	46.153	30.000		06/06/2013 – 31/12/2018	
		Acquisto e posa in opera di:	schermature solari	65%	92.307	60.000		01/01/2015 – 31/12/2017
			imp. di riscald. con generatore di calore a biomasse	50%	120.000			01/01/2018 – 31/12/2018
			NEW generatori d'aria calda a condensazione	65%	46.153	30.000		01/01/2015 – 31/12/2017
	Opere su PARTI COMUNI CONDOMINIALI	in generale	65%	come per le singole unità immob.			06/06/2013 – 31/12/2018	
		Opere sull'involucro con incidenza > 25% della superficie disperdente	70%	40.000 x n° unità imm. condomin.			01/01/2017 - 31/12/2021	
lavori che conseguano prest. energ. ex Tab. 3 e 4 DM 26/06/2015		75%						
SISMA BONUS (art. 16 DL 63/2013)	MISURE ANTI-SISMICHE	- messa in sicurezza statica di parti strutturali	65%	96.000 zone sismiche 1, 2		4/08/2013 – 31/12/2016		
		- redazione dell'Attestazione di sicurezza statica e relativi interventi necessari	50%	96.000 zone sismiche 1, 2 e 3				
	RIDUZ. DEL RISCHIO SISMICO (passaggio a 1 [o 2] classe di rischio inferiore)	in generale	70% [o 80%]	96.000			01/01/2017 - 31/12/2021	
su parti comuni condominiali		75% [o 85%]						
NEW con risp. energ.		80% [o 85%]	136.000 x n° unità immob. condomin.			01/01/2018 - 31/12/2018 (?)		
BONUS VERDE ABITATIVI	sistemaz. a verde	- in generale	36%	5.000		01/01/2018 - 31/12/2018		
		- parti comuni esterne cond.				01/01/2018 - 31/12/2018		
Building Aut	Controllo da remoto dell'imp. di riscaldamento	65%	(nessuno)			Dal 01/01/2016 in poi		

# MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

Dott.ssa Amanda D'Onofrio  
Dott.ssa Carmen Tutone

## **RIEPILOGO delle PRINCIPALI AGEVOLAZIONI introdotte o confermate**

AGEVOLAZIONI								
29	Super-ammortamento	<p>Per titolari di redditi d'impresa e che investono in beni materiali strumentali nuovi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dal 1/01/2018 fino al 31/12/2018</li> <li>▪ o fino al 30/06/2019, a condizione che, entro il 31/12/2018 risulti accettato l'ordine dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione</li> </ul> <p>è prorogata l'agevolazione relativa alla maggiorazione del costo di acquisizione.</p> <p>Tuttavia, rispetto al 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ l'incremento spetta <b>nella misura del 30%</b> (in luogo del 40% previsto in precedenza, che permane solo per ordini accettati dal venditore entro il 31/12/2017, con l'avvenuto pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione).</li> <li>▪ <b>non si applica ai "veicoli" di cui all'art. 164 c. 1 Tuir</b> (compresi quelli a deducibilità integrale - autonoleggi, taxi, ecc.-, quelli degli agenti di commercio o quelli dati in uso promiscuo; sono agevolati i soli autocarri, autotreni o simili)</li> </ul>						
30-36	Iper-ammortamento	<p>E' prorogata la maggiorazione del 150% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi Industria 4.0 e quelle del 40% per l'acquisto di beni immateriali.</p> <p>La proroga opera per gli acquisti effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ entro il <b>31 dicembre 2018</b></li> <li>▪ <b>fino al 31/12/2019</b>, a condizione che entro il 31/12/2018 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.</li> </ul>						
46-56	Credito d'imposta per la "formazione 4.0"	<p>È introdotto per il 2018, un <b>credito d'imposta</b> per le imprese che effettuano spese di formazione del personale dipendente <b>nel settore delle tecnologie Impresa 4.0</b>.</p> <p><b>Soggetti interessati:</b> l'attività di formazione va pattuita attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">TIPOLOGIA DI SPESA</th> </tr> <tr> <th>AGEVOLABILE</th> <th>NON AGEVOLABILE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ big data e analisi dei dati,</li> <li>✓ cloud e fog computing</li> <li>✓ cyber security</li> <li>✓ sistemi cyber-fisici</li> <li>✓ prototipazione rapida</li> <li>✓ sistemi di visualizzazione e realtà aumentata</li> <li>✓ robotica avanzata e collaborativa</li> <li>✓ interfaccia uomo macchina</li> <li>✓ manifattura additiva</li> <li>✓ internet delle cose e delle macchine</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• formazione organizzata per conformarsi a norme obbligatorie in materia di formazione (es: in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro)</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Misura del bonus:</b> il credito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spetta fino ad un <b>importo massimo annuo di € 300.000 per ciascuna impresa</b></li> <li>• è pari al <b>40% delle spese</b> calcolate in base al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo occupato nelle citate attività di formazione.</li> </ul> <p><b>Adempimenti:</b> il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ può essere utilizzato solo in compensazione nel mod. F24 <b>dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione</b> (dal 2019 per le spese sostenute nel 2018)</li> <li>▪ non si applicano né il limite annuale di € 250.000 per l'utilizzo dei crediti di imposta (art. 1 co. 53 L. n. 244/07) né quello generale di € 700.000 (art. 34 L. 388/2000)</li> <li>▪ <b>non rileva</b> ai fini del <b>reddito</b> né dell'<b>Irap</b></li> <li>▪ va <b>indicato a quadro RU</b> del mod. Redditi a partire da quello di maturazione.</li> </ul>	TIPOLOGIA DI SPESA		AGEVOLABILE	NON AGEVOLABILE	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ big data e analisi dei dati,</li> <li>✓ cloud e fog computing</li> <li>✓ cyber security</li> <li>✓ sistemi cyber-fisici</li> <li>✓ prototipazione rapida</li> <li>✓ sistemi di visualizzazione e realtà aumentata</li> <li>✓ robotica avanzata e collaborativa</li> <li>✓ interfaccia uomo macchina</li> <li>✓ manifattura additiva</li> <li>✓ internet delle cose e delle macchine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• formazione organizzata per conformarsi a norme obbligatorie in materia di formazione (es: in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro)</li> </ul>
TIPOLOGIA DI SPESA								
AGEVOLABILE	NON AGEVOLABILE							
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ big data e analisi dei dati,</li> <li>✓ cloud e fog computing</li> <li>✓ cyber security</li> <li>✓ sistemi cyber-fisici</li> <li>✓ prototipazione rapida</li> <li>✓ sistemi di visualizzazione e realtà aumentata</li> <li>✓ robotica avanzata e collaborativa</li> <li>✓ interfaccia uomo macchina</li> <li>✓ manifattura additiva</li> <li>✓ internet delle cose e delle macchine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• formazione organizzata per conformarsi a norme obbligatorie in materia di formazione (es: in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro)</li> </ul>							

7

# MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

Dott.ssa Amanda D'Onofrio  
Dott.ssa Carmen Tutone

## Credito d'imposta per il riciclaggio delle plastiche/scarti industriali

	<p><b>Ambito temporale</b> Il credito d'imposta è riconosciuto per il triennio 2018-2020.</p> <p><b>Misura dell'agevolazione</b> Il credito d'imposta è pari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ al <b>36% delle spese d'acquisto</b> di prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste provenienti:<ul style="list-style-type: none"><li>- dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica</li><li>- o dalla selezione di rifiuti urbani residui (cd. "RUR")</li></ul></li><li>▪ nel limite annuo di €. 20.000 per impresa (e comunque nel limite massimo dello stanziamento pubblico di 1 milione di euro annui).</li></ul> <p><b>Fruizione del credito d'imposta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- è utilizzabile solo in compensazione nel mod. F24</li><li>- tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agencia Entrate (pena lo scarto)</li><li>- dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione degli acquisti agevolati</li></ul> <p><b>Tassazione: non rileva</b> ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.</p> <p><b>Disposizioni attuative:</b> saranno definite con apposito DM.</p>
--	---

## ALTRE NOVITA'

MODIFICA DI ALCUNE SCADENZE FISCALI		
932	Termini la presentazione dei mod. Redditi ed Irap	A decorrere dal 2018, sono <b>modificati di i termini</b> relativi alla trasmissione telematica: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ dello <b>Spesometro</b> del <b>2° trimestre</b>: al <b>30 settembre</b> (dal precedente 16 settembre)</li><li>▪ del <b>mod. REDDITI</b>: al <b>31 ottobre</b> (dal precedente 30 settembre)</li><li>▪ del <b>mod. IRAP</b>: al <b>31 ottobre</b> (dal precedente 30 settembre)</li></ul>
990	Compensazione dei crediti in F24	Viene previsto che l' <b>Agenzia delle entrate può sospendere</b> , fino a 30 giorni, le <b>deleghe di pagamento F24</b> effettuate mediante <b>compensazioni</b> che presentano <b>profili di rischio</b> , al fine del controllo dell'utilizzo del credito. La sospensione potrà riguardare: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ sia le deleghe con saldo a zero</li><li>▪ che quelle con saldo finale a debito</li></ul>

L'art. 1 c. 933 della legge di bilancio 2018 **modifica a regime**:

- il termine di presentazione telematica dei Mod. CU "ordinario";
- contenenti esclusivamente redditi non dichiarati tramite 730 precompilato o esenti da Irpef.

**ATTENZIONE: non vengono modificati** i termini:

# MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

Dott.ssa Amanda D'Onofrio  
Dott.ssa Carmen Tutone

- ➔ per la consegna al percipiente del **Mod. CU “sintetico”**: che rimane fissato al **31 marzo**;
- ➔ per l'invio telematico del **Mod. CU “ordinario”** relativo a **redditi che possono essere dichiarati nell'ambito del 730 precompilato**: che rimane fissato al **07 marzo**.



IMPOSTE DIRETTE DELLE PERSONE FISICHE		
132	<b>Bonus 80,00 euro Incremento soglie reddituali</b>	A decorrere dal 1/01/2018 vengono aumentate di €. 600 entrambe le soglie di reddito per beneficiare del bonus (art. 13 c. 1-bis Tuir): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>fino a €. 24.600</b> (in luogo dei precedenti €. 24.000): spetta nella misura fissa di 960 € annui (pari a 80 € mensili)</li> <li>▪ <b>tra €. 24.600 ed €. 26.600</b> (in luogo dei precedenti €. 26.000): l'importo di cui sopra avviene proporzionalmente ridotto all'aumentare del reddito.</li> </ul>
252 - 253	<b>Figli a carico under 24</b>	Dal 2018, il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni</li> <li>▪ viene <b>aumentato a €. 4.000</b> (in luogo di €. 2.840,51, che rimane applicabile a tutti gli altri familiari diversi dei figli Under 24)</li> </ul>
28	<b>Abbonamenti per il trasporto pubblico dei dipendenti</b>	Dal 2018 sono escluse dal reddito di lavoro dipendente (nuova lett. b) all'art. 51 c. 2 Tuir): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ gli acquisti del datore di lavoro effettuati su base volontaria o in conformità a disposizioni di contratto (collettivo, aziendale o individuale)</li> <li>▪ le somme erogate/rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti per l'acquisto degli abbonamenti.</li> </ul> Rimane applicabile la detrazione del 19% per la spesa sostenuta per l'abbonamento ai servizi di trasporto pubblico (v. sopra).

# MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

Dott.ssa Amanda D'Onofrio  
Dott.ssa Carmen Tutone

TASSAZIONE DI ALCUNI PROVENTI E PLUSVALENZE		
999 - 1006	Dividendi e capital gain "qualificati" Imposta sostitutiva del 26%	<p>I <b>redditi di capitale</b> (dividendi) e le <b>plusvalenze</b> (capital gain) derivanti da <b>partecipazioni qualificate</b> vengono assoggettate al <b>medesimo regime precedentemente riservato</b> agli stessi redditi derivanti da <b>partecipazioni non qualificate</b>, con applicazione di una <b>imposta sostitutiva del 26%</b>.</p> <p><b>DIVIDENDI</b> Con modifica all'art. 47 c. 1 Tuir ed all'art. 27 c. 1 Dpr 600/73:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ a decorrere dagli <b>utili percepiti dal 1/01/2018</b></li> <li>▪ i dividendi da partecipazioni "qualificate" percepiti da persone fisiche al di fuori del reddito d'impresa</li> <li>▪ sono soggetti a <b>ritenuta a titolo d'imposta del 26%</b> da parte della società erogante.</li> </ul> <p>Il trattamento è esteso agli utili derivanti da titoli/strumenti finanziari assimilati alle azioni (ex art. 44 c. 2 lett. a) Tuir) e da contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale o misto.</p> <p><u>N.B.:</u> in precedenza rientravano nell'ambito del reddito complessivo nel limite del 40% (utili prodotti fino al 2007), del 49,72% (utili prodotti dal 2008 al 2016) o del 58,14% (utili prodotti nel 2017). Tale regime permane per i dividendi percepiti dall'imprenditore individuale o dalle società di persone. Allo stesso modo, non è modificata la tassazione dei dividendi percepiti da società di capitali (imponibili per il 5%) o enti non commerciali.</p> <p><b>Regime transitorio</b> Permane l'applicazione del regime previgente per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>deliberate tra l'1/01/2018 e il 31/12/2022</b> (cioè nei prossimi 5 anni)</li> <li>▪ <b>formatisi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31/12/2017</b></li> </ul> <p><u>Dividendi black list:</u> i commi da 1007 a 1009 introducono delle particolari disposizioni per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'esenzione per il 50% del dividendo erogato a un soggetto d'impresa laddove sia</li> </ul>
		<p>dimostrato l'effettivo svolgimento di un'attività economica nel paese di insediamento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interpretazione autentica di territori a fiscalità privilegiata in relazione ai territori inclusi nel DM 21/11/2001</li> </ul> <p><b>PLUSVALENZE</b> Anche alle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate dalle persone fisiche private viene steso il trattamento in precedenza riservato a quelle non qualificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ a decorrere <b>dalle cessioni effettuate dal 1/01/2019</b> (non è previsto alcun regime transitorio)</li> <li>▪ si applica <b>l'imposta sostitutiva del 26%</b> (la plusvalenza non parteciperà più al reddito complessivo per il 40%, 49,72% o 58,14% della plusvalenza realizzata).</li> </ul>

# MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

Dott.ssa Amanda D'Onofrio  
Dott.ssa Carmen Tutone

ALTRE IMPOSTE DIRETTE		
997 e 998	Proroga della rivalutazione di terreni e partecipazioni	<p>Vengono nuovamente prorogati i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando anche l'aliquota unica dell'imposta sostitutiva dell'8%. Pertanto, la norma consente di rivalutare i terreni e le partecipazioni non quotate posseduti al 01/01/2018.</p> <p>Il termine di versamento dell'imposta sostitutiva è fissato al 30/06/2018 (nel caso pagamento in un'unica soluzione oppure in 3 rate annuali di pari importo). Entro quest'ultimo termine, deve essere redatta e asseverata la perizia di stima.</p>
16	Cedolare secca	<p>Viene estesa al 2018 e 2019 l'applicazione dell'aliquota del 10% per i contratti di locazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a canone concordato stipulati nei comuni "ad alta tensione abitativa"</li> <li>- relativi agli immobili locati nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari</li> <li>- stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi 5 anni, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.</li> </ul>
ALCUNE NOVITA' IVA		
909-917	Fatturazione elettronica estensione generalizzata dal 2019	<p>Al fine di contrastare l'evasione fiscale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ a decorrere dal 1/01/2019</li> <li>▪ l'obbligo di fatturazione elettronica è introdotto in via generalizzata, sia nell'ambito B2B che B2C e per qualsiasi operazione (attiva o passiva)</li> </ul> <p>Sono esonerati i contribuenti minimi e forfettari.</p> <p>Per distributori di carburanti i subappaltatori nei contratti pubblici l'obbligo decorrerà dal 1/07/2018.</p> <p><b>Modalità di trasmissione:</b> le fatture dovranno obbligatoriamente transitare dal sistema SDI, anche tramite intermediari</p> <p><b>Operazioni con l'estero:</b> è istituita una comunicazione periodica da inviare entro l'ultimo giorno del mese successivo dove indicare le operazioni rese/ricévute con controparti UE (che sostituirà l'Intrastat) o extraUE.</p> <p><b>Sanzioni:</b> in caso di fatture difforme, questa sarà ritenuta omessa e obbligherà il cliente alla regolarizzazione</p> <p><b>Semplificazioni:</b> per professionisti imprese minori l'agenzia produrrà le dichiarazioni precompilate dell'Iva e dei redditi (con i relativi mod. F24 per le imposte a debito o in compensazione) e le liquidazioni periodiche Iva.</p> <p><b>Incentivi:</b> continua ad essere applicabile la riduzione di 2 anni dei termini dell'ufficio per l'accertamento. Per i soggetti dettaglianti ciò è subordinato l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi.</p>
922 - 926	Carburante per autotrazione - deducibilità	<p>Direttamente collegata all'obbligo di emissione di fattura elettronica da parte del distributore, per i soggetti passivi Iva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ a decorrere dal 1/07/2018</li> <li>▪ è abrogata la scheda carburante (sostituita dalla fattura elettronica)</li> <li>▪ il nuovo co. 1-bis art. 164 TUIR dispone che: <ul style="list-style-type: none"> <li>- le spese per carburante per autotrazione sono deducibili (in generale per il 20%)</li> <li>- solo se pagate tramite carte di credito, bancomat o carte prepagate emesse da soggetti obbligati a trasmettere i dati all'Anagrafe tributaria (art. 7 c. 6 Dpr 605/73).</li> </ul> </li> </ul> <p><b>N.B.:</b> non può trattarsi delle card emesse dalle case petrolifere, ma deve trattarsi di strumenti messi da società finanziarie appositamente autorizzate.</p>

# MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

Dott.ssa Amanda D'Onofrio  
Dott.ssa Carmen Tutone

## **ACQUISTO DI CARBURANTI DAL 1° LUGLIO 2018**

*La Legge di Bilancio 2018 ha modificato gli obblighi relativi agli acquisti di carburante per autotrazione a decorrere dal 1° luglio 2018, prevedendo:*

- *l'obbligo di emissione di fattura elettronica da parte del distributore (che sostituisce la scheda carburante, che non andrà più compilata da parte dell'acquirente);*
- *l'obbligo di pagamento tramite carta di credito, bancomat o carta prepagata al fine di poter operare la deduzione del costo e la detrazione dell'Iva.*

In sostanza, per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, le spese di **carburante per autotrazione** saranno **deducibili** solo se:

- ➔ sostenute mediante **carte di credito, carte di debito o carte prepagate;**
- ➔ **emesse da operatori finanziari "abilitati"** (cioè soggetti all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria, previsto dall'art. 7 c. 6 Dpr 605/73).

### **AI FINI IVA**

Ai fini della detrazione dell'IVA:

- ➔ un successivo Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate
- ➔ **potrà stabilire una modalità di documentazione dell'operazione ulteriore**, rispetto a quanto previsto in tema di imposte dirette.

Sempre con la medesima decorrenza del 01/07/2018:

*"Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica".*

### **Le nuove regole**

**Dal 1° luglio 2018** (fino al 30/06/2018 si applicano le regole previgenti), per quanto riguarda gli acquisti di **benzina** e **gasolio** per autotrazione presso i distributori stradali:

- ➔ **la scheda carburante è soppressa** (art. 1 c. 926 L. 205/2017).

I titolari di Partita Iva (imprese o professionisti) non potranno:

# MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

- ➔ nè **dedurre** il costo relativo all'acquisto di carburante;
- ➔ nè **detrarre** la corrispondente Iva;

**qualora** effettuino **pagamenti con mezzi diversi dalla moneta elettronica**.

Sarà obbligatorio utilizzare mezzi di **pagamento tracciabili**:

- **carte di credito**;
- **carte di debito** (cioè il “**bancomat**”);
- **carte prepagate**;

emessi da intermediari finanziari appositamente abilitati.

**Nota:** si tratta degli intermediari fiscalmente domiciliati in Italia (con una stabile organizzazione in Italia se si tratta di soggetti con sede all'estero). Tali soggetti sono obbligati a comunicare all'Anagrafe tributaria l'esistenza dei rapporti e di qualsiasi operazione finanziaria, per cui l'Agenzia delle Entrate potrà in ogni momento verificare l'effettività del movimento finanziario e quindi del rifornimento.

SOGGETTI INTERESSATI		
- banche	- imprese di investimento	- organismi di investim. Collettivo del risparmio
- società Poste italiane spa	- società di gestione del risparmio	
- intermediari finanziari	- ogni altro operatore finanziario	

## GESTORE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO:

Per i rifornimenti effettuati nei confronti:

- a) di soggetti passivi Iva: sarà obbligato ad emettere **fattura elettronica**;
- b) di soggetti privati: sarà obbligato alla **trasmissione telematica dei corrispettivi**.



# MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

## ALTRI ACQUISTI - TRANSAZIONI AUTONOME

Se in occasione del rifornimento vengono **contestualmente effettuati anche altri acquisti** presso l'impianto di distribuzione, la CM 42/2012:

- richiede che l'acquisto di carburante avvenga tramite una distinta transazione;
- essendo dunque necessario effettuare 2 transazioni distinte;

aspetti che dovrebbero essere confermati anche nell'ambito della nuova disciplina.

Esempio: il sig. Mario Rossi, imprenditore, si reca presso la stazione di servizio abituale ed effettua:

- il rifornimento dell'autovettura
- il lavaggio dell'autovettura

Per dedurre il costo e detrarre l'IVA dovrà effettuare

- 1) un primo pagamento: per il rifornimento dell'autovettura
- 2) un secondo pagamento: per il lavaggio.

## UTILIZZO PROMISCUO DELLE CARTE

L'Agenzia delle entrate conferma che la carta elettronica (di credito/bancomat/prepagata):

- ➔ **non è necessario sia dedicata** all'attività svolta;
- ➔ ben potendo essere utilizzato **anche per acquisti per finalità private**.

## PIU' AUTOMEZZI - UNITARIETÀ DEL CRITERIO DI CERTIFICAZIONE

L'Agenzia aveva chiarito che la scelta tra l'adozione della scheda carburante o del nuovo criterio di certificazione dei rifornimenti:

- andasse riferito **unitariamente al singolo soggetto d'imposta** (imprenditore o professionista);
- **indipendentemente dalla presenza eventuale di più veicoli**.

La mancata adozione della scheda carburante, dunque, comporta che il soggetto passivo:

- documenti **tutti i rifornimenti** stradali di carburante;
- **di tutti gli autoveicoli** posseduti;

tramite carta di credito/bancomat o carte prepagate.

## NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Gli utilizzatori di autovetture in base a contratti di “noleggio a lungo termine”:

# MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

possono continuare a considerare in deduzione il costo e in detrazione l'IVA;  
 effettuando il pagamento con le tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera. Queste tessere sono consegnate dalla società di "lungo noleggio" all'utilizzatore del mezzo di trasporto all'inizio del contratto. In questo modo il sistema assicura una perfetta tracciabilità in quanto l'utilizzatore è in grado di documentare i rifornimenti di carburante tramite fatture il cui importo viene pagato direttamente con addebito sul conto corrente, unitamente ai canoni di noleggio.

## **CREDITO D'IMPOSTA AI DISTRIBUTORI**

**Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante**

- a partire dal 1° luglio 2018
- è attribuito un **credito d'imposta**
- **pari al 50%** delle **commissioni** addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico.

## **FATTURA ELETTRONICA DAL 2019 – NUOVI OBBLIGHI**

Tra le disposizioni di maggiore impatto introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 è l'**introduzione**

- **a decorrere dal 01/01/2019**
- **dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica** per i soggetti passivi Iva
- **anche laddove rese nei confronti dei soggetti privati** (cd. "B2C").

A tal fine viene modificato il Dlgs 127/2015 relativo al regime opzionale (soppresso dal 2019) per la trasmissione telematica dei dati delle fatture.

Ciò permetterà all'Agenzia di monitorare "in tempo reale" la maggior parte delle operazioni poste in essere dal sistema economico in Italia. Sfuggiranno le operazioni dei dettaglianti ove non abbiano optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi; per tale motivo è probabile una futura estensione generalizzata anche di tale obbligo.

## **SOGGETTI INTERESSATI**

Saranno obbligati all'emissione della fattura elettronica tutti i soggetti passivi Iva:

# MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

- **imprese** (ditte individuali, società ed enti non commerciali per l'attività commerciale posta in essere);
- **lavoratori autonomi**;
- **stabili organizzazioni** di soggetti esteri.

## SOGGETTI ESCLUSI

Rimangono esclusi dall'obbligo di fattura elettronica:

- contribuenti** in regime **forfettario** (art. 1 c. 54-89 L. 190/2015);
- contribuenti** in regime dei **minimi** (art. 27 c. 1 e 2 DL 98/2011);
- operatori economici **UE/extraUE privi di stabile organizzazione** in Italia (al di fuori delle operazioni verso privati italiani, come sopra evidenziato).

## AMBITO OGGETTIVO

In presenza di obbligo di emissione di fattura, questa deve essere emessa con modalità elettronica in relazione:

- ➔ a **qualsiasi operazione** (cessione di beni o prestazione di servizi), ivi incluse le relative note di variazione effettuate tra **soggetti residenti** (ivi inclusi i soggetti "privati") **stabiliti o identificati** in Italia.

## DETTAGLIANTI E ASSIMILATI

Restano escluse da obbligo di fattura (anche elettronica):

- ➔ le operazioni per le quali vige l'esonero di cui all'art. 22 Dpr 633/72 (che rimangono assoggettate all'obbligo di certificazione del corrispettivo, con scontrino o ricevuta fiscale), sempreché non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.


L'obbligo di emissione della fattura in modalità elettronica:

- in generale: interviene a decorrere **dai documenti emessi dall'01/01/2019**
- in deroga: l'obbligo viene **anticipato all'01/07/2018** in relazione alle fatture emesse per:
  - le cessioni di **benzina o gasolio** utilizzati come **carburanti per motori**;
  - prestazioni rese da **subfornitori e subappaltatori nell'ambito di contratti pubblici**.

# MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

Dott.ssa Amanda D'Onofrio  
Dott.ssa Carmen Tutone



## SANZIONI

Qualsiasi violazione dell'obbligo di emissione della fattura con modalità elettronica sarà punita in modo estremamente severo; infatti:

- essa **sarà considerata non emessa**;
- con applicazione delle **sanzioni** di cui all'art. 6 c. 1 e 4 Dlgs 471/97:
  - **dal 90% al 180% dell'Iva non documentata**, con un **minimo di € 500**;
  - da € 250 ad € 2.000 se la violazione non incide sulla liquidazione Iva (cioè si tratta di operazioni esenti Iva, non imponibili o escluse da Iva).

La generalizzazione dell'obbligo di fatturazione elettronica, con la conseguente acquisizione automatica di tutti i dati rilevanti ai fini Iva da parte dell'Agenzia delle Entrate, comporterà, **a decorrere dall'01/01/2019**:

- l'**abrogazione dello spesometro** (art. 21 DL 78/2010);
- l'abrogazione del regime opzionale di comunicazione dei dati fattura (art. 1 c. 3 Dlgs 127/2015).

**Spesometro**: in sostanza, l'ultima comunicazione che andrà effettuata sarà l'invio del secondo semestre 2018 o l'ultimo semestre 2018.



## COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO

Come anticipato, la fatturazione elettronica, dal 2019:

# MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

Dott.ssa Amanda D'Onofrio  
Dott.ssa Carmen Tutone

- permetterà all'Agenzia delle Entrate di acquisire i dati delle operazioni effettuate tra soggetti in possesso di una Partita Iva in Italia (motivo per cui viene soppresso lo spesometro);
- rimanendo **esclusi** i dati delle **operazioni attive/passive con controparti "non stabilite" in Italia**: **tali dati saranno, pertanto, acquisiti tramite un'apposita comunicazione sempre a decorrere dall'01/01/2019.**

**Ambito soggettivo:** sono tenuti tutti i soggetti passivi Iva residenti, stabiliti o identificati in Italia.

**PERIODICITÀ:** i dati vanno trasmessi telematicamente entro **l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della **data del documento emesso, alla data di ricezione del documento di acquisto.**

LA FATTURA ELETTRONICA – CARATTERISTICHE		
EMISSIONE	TRASMISSIONE	CONSERVAZIONE
<b>FATTURA ELETTRONICA</b> - è un documento informatico statico e non modificabile (senza macroistruzioni o codici eseguibili) - il destinatario non potrà rifiutarla dal 1/01/2019 - la autenticità, l'integrità e la marca temporale sono fornite tramite firma elettronica qualificata/digitale o con sistema EDI/altra analoga tecnologia	⇒ <b>elettronica</b> (metodo ordinario) con strumenti informatici: allegato ad e-mail; PEC; terminale/modem; EDI (non è ammesso il fax)  ⇒ <b>cartacea:</b> stampa su carta e consegna/spedizione in via ordinaria (es: perché manca il consenso del cliente alla trasmissione elettronica)	⇒ <b>solo elettronica</b> (con la procedura di cui all'art 3 del DM 23.1 .04)
<b>FATTURA CARTACEA</b> ⇒ <b>documento analogico</b> (carta, microfilm, microfiches, ecc.) o ⇒ <b>documento informatico</b> , se carente di uno o più degli elementi essenziali	⇒ <b>cartacea</b> (metodo ordinario), stampa su carta e consegna/spedizione in via ordinaria	⇒ <b>cartacea</b> o (anche in seguito) ⇒ <b>elettronica</b> (con la procedura di cui all'art 4 del DM 23.1.04)

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

MERKABA Consulting S.r.l.  
Società Unipersonale